



Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge recante: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 9/1985, n. 8/2003, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 37/2023, n. 62/2023”.

I Consiglieri regionali

F.to Pierluigi Caputo

F.to Marco Polimeni

Proposta di legge recante: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 9/1985, n. 8/2003, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 37/2023, n. 62/2023”.

Relazione Illustrativa

La presente proposta di legge recante: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 9/1985, n. 8/2003, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 37/2023, n. 62/2023”, mira a rendere tali previsioni normative più rispondenti all’evoluzione del nuovo contesto, politico - amministrativo regionale.

L’articolo 1, nello specifico, modifica la legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 recante *“Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria”*. Le modifiche sono motivate dall’esigenza di adeguare alcune disposizioni della stessa, onde assicurarne l’allineamento con le più generali previsioni in materia di competenza nella gestione dei procedimenti amministrativi circa il rilascio dell’autorizzazione disciplinata dalla legge stessa, nonché al fine di espungere le disposizioni aventi effetti finanziari. In particolare, con l’articolo 1 si propone di modificare i seguenti articoli della legge regionale n. 9/1985:

- art. 1: si propone di inserire nel comma 1 la possibilità di utilizzare per la navigazione da diporto e le altre attività connesse turistico-sportive nei laghi anche natanti dotati di motore elettrico, che abbiano le caratteristiche indicate nella stessa proposta di modifica.
- art. 2: la proposta di modifica dell’art. 2 è volta ad eliminare il riferimento ai soli servizi dichiarati di pubblica utilità con decreto del Presidente della Giunta, in modo da estendere la disposizione a tutti i servizi che siano stati dichiarati tali, indipendentemente dall’organo da cui promanò la dichiarazione stessa.
- art. 3: la proposta di abrogazione dell’art. 3 è motivata dal fatto che non sono stanziate risorse finanziarie per l’attuazione della norma stessa, che prevede l’erogazione di contributi ai Comuni per la costruzione di approdi, di infrastrutture e segnaletica per l’esercizio della nautica da diporto.
- art. 4: la proposta di modifica dell’art. 4 è motivata dalla necessità di adeguare la disciplina del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della navigazione e di altre attività turistico sportive nei laghi all’organizzazione e alla titolarità delle competenze amministrative in materia, prevedendo che l’istanza venga presentata al dipartimento competente in materia di turismo e non agli Assessorati ed eliminando, altresì, l’obbligo di presentazione della stessa anche all’ENEL, per conoscenza, in quanto non vi sono bacini

idroelettrici di sua competenza. Inoltre, la norma viene modificata nella parte in cui fa riferimento al contributo per la costruzione delle infrastrutture e alla capacità di gestione delle strutture che verranno costruite con il contributo della Regione, in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 3 e per le medesime motivazioni rappresentate a sostegno di tale proposta di abrogazione.

- art. 5: la proposta di modifica è motivata dalla necessità di adeguare la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della navigazione e di altre attività turistico sportive nei laghi all'organizzazione e alla titolarità delle competenze amministrative in materia, prevedendo che l'autorizzazione venga rilasciata dal dipartimento competente in materia di turismo e non dal Presidente della giunta regionale.
- articoli 6 e 7: si propone l'abrogazione degli articoli 6 e 7, che disciplinano l'erogazione di contributi ai Comuni, in quanto non sono previste risorse finanziarie per dare attuazione a tali norme.
- art. 8: la modifica dell'art. 8 è volta ad aggiornare la composizione della commissione tecnica ivi prevista.
- art. 9: si propone di eliminare il riferimento ad una attività di sorveglianza sulle attività del Comune, al quale sia stata rilasciata l'autorizzazione alla navigazione da diporto, in considerazione del fatto che le funzioni di verifica e controllo sull'autorizzazione rientrano nell'ambito delle attività di competenza del dipartimento, quale struttura amministrativa che rilascia l'autorizzazione.

L'articolo 2 della proposta di legge apporta modifiche all'articolo 20 della l.r. n. 8/2003 (*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003; Art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)*), atteso che in esito alla riorganizzazione della struttura amministrativa della Giunta regionale, è necessario adeguare la normativa vigente, onde consentire ai due neo-istituiti Dipartimenti di avvalersi di personale delle aziende, in regime di temporaneo utilizzo, per lo svolgimento delle funzioni rispettivamente attribuite ai predetti dipartimenti.

L'articolo 3 mira a modificare la legge regionale 18 maggio 2017, n. 19 (*Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale*), al fine di adeguarne le disposizioni di natura finanziarie in coerenza con le fonti di finanziamento utilizzabili a valere sulla programmazione delle risorse destinate alla politica di coesione e assegnate alla Regione per i diversi periodi della programmazione stessa. Si prevede, pertanto, che al finanziamento degli interventi e delle attività

previste dalla legge, oltre alle risorse indicate al comma 1 e a quelle già previste dal comma 4, possono essere destinare risorse ulteriori, sulla base della disponibilità finanziaria, a valere anche su un’altra Azione del PAC 14/20, nonché sugli altri fondi e Programmi indicati nella norma stessa.

L’articolo 4 della proposta di legge modifica la legge regionale n. 42/2017 (*Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali*) propone lo spostamento temporale del termine di conclusione delle procedure di liquidazione della Fondazione regionale in house Calabria Etica, onde consentire la corretta esecuzione di tutte le attività in itinere. Resta ferma la precisione – in quanto non soggetta a modifica – della gratuità dell’incarico al commissario liquidatore, oltre a quella afferente la destinazione della dotazione di risorse umane e strumentali, all’esito della procedura liquidatoria.

L’articolo 5 interviene sulla disciplina regionale in materia funeraria mediante la modifica dell’articolo 13, comma 7, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (*Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria*), allo scopo di adeguare la normativa vigente alle effettive esigenze funzionali, territoriali e igienico-sanitarie del settore. L’intervento, consiste nella revisione delle distanze minime previste per le case funerarie rispetto agli ospedali pubblici, agli hospice e alle fasce di rispetto cimiteriali, riducendo i limiti attualmente fissati in 250 metri e sostituendoli con la distanza di 100 metri, misurata in linea d’aria. La modifica si colloca nel quadro della competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute e nella competenza residuale in materia di governo del territorio, esercitate nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in tema di profilassi e disciplina igienico-sanitaria. La giurisprudenza costituzionale riconosce alle Regioni un ampio margine regolativo nella definizione dei requisiti strutturali e localizzativi delle strutture funerarie, purché tali previsioni risultino proporzionate, non discriminatorie e funzionalmente orientate alla tutela dell’interesse pubblico. La riduzione delle distanze minime risponde a un aggiornamento dell’impianto normativo regionale alla luce dell’evoluzione del servizio funerario, della progressiva diffusione delle case funerarie sul territorio e della necessità di assicurare un equilibrio tra tutela della salute, esigenze urbanistiche e possibilità di accesso e articolazione del servizio da parte degli operatori economici. La previsione dei cento metri consente di mantenere un adeguato livello di protezione dei contesti sanitari e cimiteriali, evitando interferenze funzionali o distorsioni dell’assetto territoriale, e al contempo garantisce maggiore flessibilità nell’individuazione delle aree idonee, rendendo la disciplina più coerente con le reali caratteristiche morfologiche e urbanistiche del territorio regionale. La modifica non incide sui titoli autorizzativi già rilasciati o in corso di rilascio, poiché l’intervento legislativo non introduce vincoli più restrittivi ma, al contrario, attenua quelli

vigenti. Ciò esclude qualsiasi profilo critico sotto il profilo della tutela dell'affidamento e della certezza del diritto, consolidando un quadro normativo che appare maggiormente proporzionato rispetto agli obiettivi di pianificazione sanitaria e territoriale. La riduzione del limite distanziale da 250 a 100 metri consente, inoltre, di riallineare la disciplina regionale alla prassi regolatoria nazionale: la soglia dei 250 metri risulta infatti sensibilmente più restrittiva rispetto ai parametri adottati in numerose altre Regioni, nelle quali per le case funerarie sono ordinariamente previsti limiti compresi tra 50 e 100 metri (ad esempio 50 metri in Veneto e 100 metri in Lombardia e nel Lazio). La disposizione, in ogni caso, lascia invariata la facoltà, riconosciuta ai Comuni, di determinare distanze maggiori in relazione alle specificità proprie del territorio, valorizzando il principio di adeguatezza e garantendo il raccordo tra disciplina regionale e regolamentazione urbanistica comunale. Tale impostazione assicura un'applicazione armonizzata e sensibile alle peculiarità locali, evitando un approccio eccessivamente centralizzato o uniforme. In definitiva, la proposta mira a rendere più flessibile, coerente e attuale il regime delle distanze minime per la localizzazione delle case funerarie, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa, senza alterare l'equilibrio dei rapporti tra operatori economici, cittadini e amministrazioni pubbliche coinvolte.

L'articolo 6, propone la sostituzione del comma 1, dell'articolo 7 della l.r. n. 1/2020 (*Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019*), allo scopo di adeguare la portata letterale della norma predetta alla corretta individuazione, a decorrere dall'anno 2026, dei programmi oggetti di finanziamento, rispetto ai quali viene rimossa la rigida ripartizione percentuale.

L'articolo 7, propone la modifica della legge regionale n. 42/2017 (*Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di Trasporto non di linea*) apporta modifiche normative finalizzate a ridurre i tempi fra le istanze e la seduta di esame mediante l'utilizzo della PEC e la riduzione dei termini di avviso ai candidati. Si opera inoltre una delegificazione su termini e modalità, per garantire maggiore flessibilità. La proposta non ha effetti finanziari.

L'articolo 8, detta norme di modifica della legge regionale n. 62/2023 (*Norme in materia di spending review*), per consentire la corretta applicazione ai soggetti giuridici istituiti in data successiva al 2022, considerata quale annualità di riferimento per la realizzazione della riduzione di spesa, nonché per definire e precisare meglio, nell'ottica della certezza del diritto, il procedimento sanzionatorio

conseguente alle omissioni degli adempimenti imposti dalla legge stessa e per allineare il parametro di riferimento per la spesa di personale, tenendo in considerazione la necessità di adeguare i limiti di spesa per il personale alle nuove o incrementate attività delle società regionali, per effetto degli investimenti realizzati dalla Regione nell’ambito dei suoi asset strategici.

L’articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria, trattandosi di norme di carattere ordinamentale.

L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nel BURC atteso che le modifiche ivi proposte necessitano di immediata applicazione proprio per la natura delle stesse.

Relazione tecnico-finanziaria
Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 9/1985, n. 8/2003, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 37/2023, n. 62/2023”.

Tab. I - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 9. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
2	Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
3	Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 19. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
4	Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2017, n. 42. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
5	Modifiche all'art. 13, della Legge Regionale 29 novembre 2019 n. 48. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
6	Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 2020, n. 1. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
7	Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2023, n. 37. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
8	Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
9	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
10	Entrata in vigore	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente proposta non comporta oneri a carico del bilancio regionale, trovando copertura finanziaria sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti e aziende del Servizio sanitario regionale che intendano procedere alle assunzioni.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
	0 €	0 €	0 €	0 €
Totale	//	//	//	

Proposta di legge recante: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 9/1985, n. 8/2003, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 37/2023, n. 62/2023”.

Art. 1

(Modifiche alla l. r. 9/1985)

1. La legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 (*Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria*) è così modificata:
 - a) all’ articolo 1, comma 1, dopo la parola: “denominati” sono aggiunte le seguenti: “ovvero di natanti dotati di motore elettrico di potenza non superiore 3 Kw, azionabile a oltre 50 metri dalla riva con velocità massima non superiore a 10 nodi (18,5 Km/h)”;
 - b) all’articolo 1, comma 2, dopo la parola: “motore” sono inserite le seguenti: “, fatta eccezione per quelli di cui al comma 1,”;
 - c) all’articolo 2, lettera a), le parole: “con decreto del Presidente della Giunta regionale” sono soppresse;
 - d) l’articolo 3 è abrogato;
 - e) all’articolo 4 comma 1 le parole: “il contributo per la costruzione e” sono soppresse, le parole da: “agli Assessorati” a “per territorio,” sono sostituite dalle seguenti: “al dipartimento competente in materia di turismo” e le parole: “la capacità di gestione delle strutture che verranno costruite col contributo della Regione nonché” sono soppresse;
 - f) all’articolo 5 comma 1 le parole da: “dal Presidente” a “turismo” sono sostituite dalle seguenti “dal dipartimento regionale competente in materia di turismo”;
 - g) l’articolo 6 è abrogato;
 - h) l’articolo 7 è abrogato;
 - i) all’articolo 8, comma 1, le parole da “1)” a “segretario” sono sostituite dalle seguenti:
 - 1) “dal dirigente generale del dipartimento competente in materia in materia di turismo o suo delegato;
 - 2) dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di trasporto pubblico locale o suo delegato;
 - 3) dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di demanio lacuale e fluviale o suo delegato;
 - 4) dal rappresentante legale del concessionario del bacino idroelettrico, nel caso in cui il bacino sia stato dato in concessione, o suo delegato;

- 5) da un funzionario del dipartimento competente in materia di turismo con il compito di segretario.”;
- j) all’articolo 9 comma 1 le parole: “sotto l’alta sorveglianza dell’Assessorato regionale ai trasporti” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 8”.

Art. 2

(Modifica dell’articolo 20 della l. r. 8/2003)

1. Il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 (*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2003; Art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)*) è modificato come segue:

- a) prima della parola: “Sanità” sono inserite le seguenti: “competente in materia di”;
- b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Analogamente, il Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di welfare può disporre l’utilizzazione temporanea di personale delle Aziende Sanitarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge al Dipartimento stesso.”.

Art. 3

(Modifiche all’articolo 15 della l. r. 19/2017)

1. L’articolo 15 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 19 (*Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell’attività teatrale*) è modificato come segue:

- a) nel comma 2 le parole: “nel precedente comma” sono sostituite dalle seguenti: “dalla presente legge”;
- b) nel comma 4:
 - 1) le parole: “nel precedente comma” sono sostituite dalle seguenti: “dalla presente legge”;
 - 2) dopo le parole: “6.7.1” sono aggiunte le seguenti: “e Azione 6.8.3”;
 - 3) le parole da: “recante” a “sviluppo” sono sostituite dalle seguenti: “, nonché sull’area tematica Cultura del Piano Sviluppo Coesione 2014/2020 e programmate a valere sulla linea di intervento Attività Culturali dell’Accordo di Coesione e del Programma Operativo Complementare per il periodo 2021/2027”.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 1 della l. r. 42/2017)

1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2017, n. 42, (*Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali*) la parola: “2025” è sostituita dalla seguente: “2026”.

Art. 5

(Modifiche all'art. 13, della l. r. 48/2019)

1. All'articolo 13, comma 7 della legge regionale 29 novembre 2019 n. 48 (*Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria*) le parole: “le case funerarie non possono trovarsi a distanza inferiore a 250 metri (in linea d'aria) dal perimetro di ospedali pubblici e hospice e a distanza inferiore a 250 metri (in linea d'aria) dalla fascia di rispetto dei cimiteri” sono sostituite dalle seguenti “le case funerarie non possono trovarsi a distanza inferiore a 100 metri (in linea d'aria) dal perimetro di ospedali pubblici e hospice e a distanza inferiore a 100 metri (in linea d'aria) dalla fascia di rispetto dei cimiteri”.

Art. 6

(Modifica dell'articolo 7 della l. r. 1/2020)

1. L'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 2020, n. 1 (*Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019*) è così modificato:

- a) il comma 1 è sostituito con il seguente: “1. A decorrere dall'annualità 2026, il contributo previsto al comma 14 dell'articolo 35 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è destinato, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile, al finanziamento di programmi pluriennali per il Servizio di assistenza tecnica agli allevamenti (SATA) e per le Produzioni di Qualità, attuati dall'Associazione Regionale Allevatori.”;
- b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

Art. 7

(Modifiche alla l. r. 37/2023)

1. All’articolo 8 della legge regionale 07 agosto 2023, n. 37 (*Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di Trasporto non di linea*) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 sono soppresse le parole “che, di norma, sono effettuate nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre”;
- b) al comma 4: la parola: “quarantacinque” è sostituita dalla parola: “venti” e le parole: “mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con spese a carico degli interessati oppure” sono soppresse;
- c) il comma 5 è abrogato.

Art. 8

(Modifiche alla l. r. 62/2023)

1. L’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62 (*Norme in materia di spending review*) è così modificato:

- a) al comma 3:
 - 1) dopo la parola: “vigilante” sono inserite le seguenti: “, al dipartimento competente in materia di bilancio”;
 - 2) le parole: “un prospetto” sono sostituite dalle seguenti: “il provvedimento”;
- b) al comma 4:
 - 1) le parole: “o tardiva” sono soppresse;
 - 2) la parola: “predisposizione” è sostituita dalla seguente: “trasmissione”;
 - 3) dopo la parola: “comporta” sono inserite le seguenti: “l’avvio da parte del Dipartimento vigilante di un procedimento di verifica al fine di accertare eventuali responsabilità, cui può conseguire l’applicazione”;
 - 4) dopo le parole: “1,” è inserita la seguente: “di”;
 - 5) dopo la parola: “riduzione” sono inserite le seguenti: “nel limite massimo”;

c) il comma 6 è abrogato;

d) al comma 8:

1) dopo le parole: “1,” la parola: “i” è soppressa e sono inserite le seguenti: “il Dipartimento vigilante avvia un procedimento di verifica al fine di valutare l’eventuale riduzione dei”;

2) le parole: “sono ridotti in misura” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura massima”.

2. L’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62 è così modificato:

a) al comma 1:

1) al primo capoverso le parole: “o indirettamente” sono soppresse;

2) alla lettera a) dopo la parola: “2022” sono aggiunte le seguenti: “ovvero quelli sostenuti nell’esercizio finanziario successivo all’anno di effettiva operatività, se posteriore”;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a) la spesa per il personale della società SACAL s.p.a. al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell’anno 2014.

2 ter. I limiti di spesa per il personale delle società, previsti dalla presente legge, possono essere superati nel caso in cui nei piani industriali o nei piani delle attività, approvati mediante l’esercizio dei diritti del socio, è previsto lo svolgimento di nuove attività oppure l’incremento di quelle già svolte.”

c) al comma 3:

1) dopo la parola: “vigilante” sono inserite le seguenti: “, al dipartimento competente in materia di bilancio”;

2) dopo la parola: “comporta” sono inserite le seguenti: “l’avvio da parte del Dipartimento vigilante di un procedimento di verifica al fine di accertare eventuali responsabilità, cui può conseguire”;

3) dopo la parola: “commisurata” sono inserite le seguenti: “, nel limite massimo, ”;

4) le parole: “, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità” sono soppresse;

d) il comma 4 è abrogato.

3. L’articolo 3, comma 3 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62 è così modificato:

- a) dopo la parola: “comporta” sono inserite le seguenti: “l’avvio da parte del Dipartimento vigilante di un procedimento di verifica al fine di accertare eventuali responsabilità, cui può conseguire”;
- b) le parole: “sanzione pecuniaria commisurata a una mensilità” sono sostituite dalla seguente: “decurtazione”;
- c) dopo la parola: “spettante,” sono inserite le seguenti: “nel limite massimo di una mensilità.”.

Art. 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

- 1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Entrata in vigore)

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.